

Disciplinare Tecnico - Economico per la concessione in uso dell'alpeggio di Malga Valsolero di Sopra

L'Amministrazione comunale di Telve vuole valorizzare l'alpeggio di proprietà. Per perseguire questo obbiettivo la proprietà ha attuato alcune azioni, tra cui la definizione di un regolamento d'uso del bene: il disciplinare tecnico - economico. Questo documento è redatto allo scopo di definire le superfici interessate, le modalità del pascolamento ed i compiti degli attori coinvolti; in particolare definisce i modi di un'equilibrata conduzione del pascolo associata ad un'appropriata gestione dei vari aspetti inerenti l'alpeggio quale entità multifunzionale. Esso regola il rapporto tra la proprietà e il concessionario.

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento denominato “**disciplinare tecnico - economico**” fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione di Malga Valsolero di Sopra nel Comune di Telve (TN).

L'oggetto del contratto consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 - Descrizione dei pascoli

Con riferimento alle superfici di pascolo valgono le aree individuate per l'alpeggio dallo Schedario ufficiale 2024 delle U.P.A.S. Provinciali. Le aree oggetto del presente Disciplinare sono definite dall'elenco che segue e dalle cartografie (catastali e foto aeree) allegate.

Unità di pascolo	Area pascolabile netta (ha)	Particelle catastali	Area lorda interessata (mq)	Area tot catasto (mq)	Comune Catastale	Bestiame
Malga Valsolero di Sopra	32,8	.1276	81,2	81,2	Telve di Sotto	Bovini Ovicapriini
		.1276	465,8	465,8		
		.1276	864,9	864,9		
		1304/1	355.465,2	738.703,8		
		1304/7	134.263,9	414.055,5		
		1304/8	15.499,0	15.499,0		
		1305/1	969.580,9	1.185.167,0		
		1305/3	54,8	54,8		
		1305/7	758.049,1	776.313,6		

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature interne è dettagliatamente elencata nell'inventario presente negli uffici comunali. Tra gli immobili essa comprende:

- n° 1 stallone;

- n° 1 locale per lavorazione del latte e conservazione dei prodotti;
- n° 1 locale per la vendita dei prodotti;
- n° 1 disbrigo con bagno;
- n° 1 letamaio;
- n° 1 struttura ricettiva.

È prevista la possibilità di:

- produzione e trasformazione del latte prodotto in malga;
- trasformazione del latte di altre malghe del comparto di Telve.

È inteso che tali attività siano svolte ai sensi della relativa legislazione di settore.

Art. 3 – Destinazione del pascolo (in relazione al bestiame alpeggiato)

Sulla base di questo Disciplinare Tecnico, la malga in oggetto è destinata prioritariamente all'allevamento di:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ☒ | vacche da latte |
| ☒ | bovini in allevamento |
| ☒ | bovini da ingrasso |
| ☐ | ovicapri da latte |
| ☒ | ovicapri da allevamento/carne |
| ☒ | equini |

In generale è da evitare il pascolo promiscuo di giovenche da riproduzione e vacche nutrici con vitello.

Art. 4 – Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, potrà di regola iniziare dopo il 1 giugno d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee – e terminare entro il 31 ottobre. Tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico, la data di monticazione ottimale potrà variare di anno in anno. Data l'importanza dell'inizio dell'accesso al pascolo a fini di gestione di un buon pascolo, la varietà degli andamenti stagionali e – al contempo – la sensibilità del ciclo riproduttivo di alcune specie di galliformi in quota, viene definito come tassativo per l'inizio della monticazione il periodo compreso tra 1 giugno e 15 giugno, cominciando dalle parti basse che non interessano habitat riproduttivi di galliformi, fatta salva richiesta motivata di proroga per eventuali ritardi nel caricamento.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Si fa notare che l'accesso alla malga è condizionato dall'apertura della SP, di competenza Servizio Strade PAT. Solitamente l'apertura è garantita nel periodo 1 maggio – 31 ottobre

Art. 5 – Determinazione del carico

Il carico **minimo** previsto è di: 25 UBA

Tale valore è da intendere esteso per tutto il periodo di monticazione

NB: U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- 1 vacca da latte = 1,0 U.B.A;
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1,0 U.B.A;
- 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A;
- 1 bovino sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A;
- 1 ovicaprino adulto (oltre 6 mesi) = 0,15 U.B.A;
- 1 cavallo sopra 1 anno = 1,0 U.B.A;
- 1 cavallo sotto 1 anno = 0,6 U.B.A;
- 1 asino e mulo sopra 6 mesi = 0,5 U.B.A.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in meno del 10%. Tale valore potrà essere rivisto in accordo con il proprietario sulla base di particolari andamenti stagionali e/o evidenze sperimentali basate sul pascolamento effettivo dell'intera area.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti saranno addebitate al concessionario sulla base dell'art. 26 comma 4 (salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria) e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (es. infortunio, malattia, ...), qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo U.B.A. stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato, il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone per la concessione in uso, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 – Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 2 del presente Disciplinare Tecnico - Economico, il pascolo è utilizzato principalmente per il bestiame bovino. Il 50% del carico dovrà essere rappresentato da bovine in lattazione.

In particolare, al bestiame dovrà essere riconosciuta caratteristica di forte adattabilità al pascolo alpino, anche in luoghi difficili e impervi. In coerenza con l'obiettivo del mantenimento funzionale del pascolo, sono da favorire la presenza di razze a rischio di estinzione quali: Rendena e Grigio Alpina (bovini), Fiemnese - Tingola e Pusterese (ovini), Bionda dell'Adamello e Mochena (caprini) in virtù della loro riconosciuta capacità di sfruttamento anche dei pascoli difficili.

Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono le seguenti:

- la presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 10%
- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 5%.

Art. 7 – Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre, nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse.

Il concessionario ha l'obbligo di sottoporre la propria azienda alla valutazione del benessere animale secondo standard riconosciuti dalle autorità competenti in materia.

Eventuali ulteriori indicazioni relative a norme di profilassi che potrebbero rendersi necessarie, saranno comunicate annualmente entro 60 giorni dall'inizio della stagione monticatoria.

Art. 8 – Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi (es. imbiancatura locali, pulizia locali, canali e cisterne, staccionate, riparazioni minimali, ecc.). Al concessionario competono pure le manutenzioni degli impianti di abbeverata, delle staccionate, delle opere di miglioramento dei pascoli, degli impianti di protezione da grandi carnivori svolte negli anni precedenti ad opera della proprietà oppure nuovi interventi la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'elenco delle attrezzature interne è dettagliato nel verbale di consegna.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto (art. 28), la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione in uso e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Art. 9 – Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione in uso, di eseguire opere di miglioramento (es. sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi.

Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione in uso dell'alpeggio. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, il concessionario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dal canone di concessione in uso.

Nel caso di allargamenti o interventi di miglioramento del pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno successivo all'intervento, dovrà essere esclusa dalla attività di pascolo – salvo diversa decisione del proprietario - tramite apposita recinzione, al fine di garantire lo sviluppo dello strato erbaceo nel migliore dei modi.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo della concessione in uso, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se questa lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e l'affittuario possono accordarsi su eventuali miglioramenti fondiari da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dall'affittuario.

Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale.

Sono a carico del concessionario, quale norma ordinaria e compresa nel contratto, i seguenti interventi:

- miglioramento annuale di un'area di 2.500 mq con interventi di sfalcio per 2 volte l'anno di specie quali ortiche e altre nitrofile (a titolo esemplificativo senecio, romici, ecc.). Il primo sfalcio dovrà essere effettuato tempestivamente entro 10 giorni dalla monticazione mentre il secondo nei successivi 30 giorni;
- in alternativa eliminazione di un'uguale area di rodoreto in aree di pascolo, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie o l'eliminazione di piccoli alberi di larice e peccio, al fine di contenerne lo sviluppo e di attuare azioni di recupero pascolo.

La localizzazione come pure le modalità e la tempistica degli interventi saranno annualmente indicati all'interno del verbale di consegna della malga stessa.

Il concessionario è tenuto a compiere tutti i su menzionati progetti e interventi di miglioramento, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

Previo accordo scritto con la proprietà il gestore potrà presentare progetti per interventi di miglioramento di pascoli, strutture e infrastrutture su bandi pubblici. I costi non sostenuti dal finanziamento saranno a carico del comune.

Art. 10 – Oneri generali a carico del concessionario

Durante la durata del contratto il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri collaboratori a vario titolo dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

La malga e le superfici di pascolo concesse dovranno essere alpeggiate dal concessionario in proprio con famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o tramite collaboratori a qualsiasi titolo, il concessionario dovrà aver cura di trasmettere al Comune la documentazione utile a dimostrare la regolarità del rapporto lavorativo.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente anche in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo della concessione in uso, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificassero situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza giornaliera e continua del personale per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento dell'intera prateria assegnata agli animali per quel giorno.

Il concessionario si impegna a partecipare ad eventuali manifestazioni culturali promosse dalla proprietà all'interno della malga.

È auspicabile che il personale abbia un atteggiamento disponibile ed accogliente nei confronti degli escursionisti che potrebbero chiedere informazioni sul luogo o sulla tradizione della malga.

Il concessionario si impegna ad utilizzare strumenti di gestione (abbeveratoi, recinzioni, ecc.) del pascolo che siano in linea con i canoni paesaggistici locali.

Tutti gli adempimenti stagionali previsti dal presente disciplinare (compresi gli oneri particolari, concimazioni, ecc.) dovranno essere tassativamente completati entro il 30 ottobre dello stesso anno, al fine di permettere la redazione del verbale di scarico da parte degli organi competenti.

Qualora l'ente proprietario intenda presentare progetti di miglioramento di aree comprese nel presente disciplinare, il concessionario si impegna a togliere per il periodo necessario dal proprio fascicolo aziendale le aree oggetto del progetto, per il periodo compreso dalla richiesta del finanziamento al completamento della rendicontazione dei lavori allo scopo di evitare sovrapposizioni nel caso di richiesta di contributo pubblico.

Art. 11 – Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- 1) almeno il 50% degli U.B.A. monticati devono essere vacche in lattazione, salvo diversa disposizione della proprietà
- 2) il bestiame monticato deve preferibilmente provenire dalle aziende situate nel territorio comunale o al massimo provinciale;
- 3) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", comprese le date di nascita di ciascun animale, di carico e di scarico;
- 4) l'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame vanno effettuati nel rispetto dell'art. 19;
- 5) se presenti, i suini sono limitati al numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame e comunque nel rispetto delle normative sanitarie in materia di peste suina;
- 6) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno ed alla custodia del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi e non devono rappresentare una minaccia per gli escursionisti che frequentano l'area in cui staziona il bestiame;
- 7) è ammesso nel pascolo il collocamento di apiari, previa apposita comunicazione alla proprietà;
- 8) la rimozione dal pascolo delle recinzioni mobili ad ogni fine stagione;
- 9) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti; essa va accumulata e conservata anche per i bisogni della stagione monticatoria successiva. E' fatto divieto di fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente;
- 10) al fine di non interferire con il traffico veicolare e ciclistico della Strada Provinciale 31 il concessionario ha l'obbligo di delimitare con recinzioni mobili le aree di pascolo lungo la suddetta strada per tutto il periodo di monticazione e di verificarne l'efficacia giornalmente. Le recinzioni dovranno essere spostate lungo la strada in funzione della posizione del bestiame;
- 11) al fine di tutelare le risorse idriche presenti (si veda la cartografia allegata) - in ottemperanza all'art.21 delle norme di attuazione del PUP (aggiornate con Delibera 1197/2023) che recepisce a livello provinciale l'art.94 del D. Lgs.152/2006 - è fatto obbligo di:
 - divieto di stabulazione nelle "Zone di rispetto idrogeologico - sorgenti";
 - effettuare un pascolamento veloce nelle "Zone di rispetto e di protezione idrogeologica" evitando una permanenza prolungata del bestiame in tali zone.
- 12) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - chiusura e scarico a fine stagione degli impianti (centrale termica, abbeveratoi, vasche liquame, impianto idraulico);
 - effettuare la manutenzione ordinaria di strade d'accesso all'alpe, fabbricati, sentieri, pozze d'abbeverata, abbeveratoi, staccionate, recinzioni e altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione delle stalle, di tutti i locali e delle pertinenze esterne alla malga;
 - trasportare a valle i rifiuti presenti derivanti dall'attività di malga.

Art. 12 – Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio ed eventuali opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo,
- concedere in uso al concessionario un locale per il periodo invernale, quale magazzino per attrezzature inerenti l'alpeggio.

Il proprietario declina qualsiasi responsabilità relativa a danni da cinghiali a carico del cotico.

Art. 13 – Occupazione suolo di pascolo

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, il concessionario non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione. Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dalla proprietà durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

Non è previsto indennizzo alcuno per il transito nelle aree di pascolo relative ad interventi di esbosco o accumulo legname, fatto salvo quanto sopra.

Art. 14 – Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 15 – Durata della concessione in uso

La durata della concessione in uso è definita nel contratto.

Art. 16 – Divieto di subconcessione

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 17 – Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari ad 1 annualità dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita successivamente alla scadenza del periodo della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. La quota

eventualmente utilizzata dal proprietario per realizzare interventi di inadempienza certificati nel verbale di riconsegna annuale, va reintegrata dal concessionario entro 30 gg dalla notifica.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 18 – Generalità

Il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio, per le parti non definite in questo disciplinare, va effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla norma relativa ai "Pagamenti agro-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (o successive edizioni) e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 19 – Gestione degli animali al pascolo

- 1) Tutta la superficie percorribile del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento dovrà riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dalle cartografie allegate; la superficie stessa dovrà essere percorsa per intero entro la seconda metà di luglio e - per quelle aree localizzate al di sotto dei 2.000 m - almeno due volte per ogni stagione monticatoria; le aree ad arbusteto (rododendro) a quote superiori indicativamente a 2000m andranno pascolate da ovicapri solo successivamente al 20 luglio di ogni stagione, allo scopo di tutelare lo sviluppo della prole del fagiano di monte (nel rispetto della Direttiva Habitat – ZPS/ZSC Lagorai);
- 2) va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare consecutivamente le stesse superfici per oltre 3 giorni e potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (rododendro, ontano verde, ecc.);
- 3) va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile attuando un pascolamento veloce;
- 4) vanno rispettate le indicazioni di rispetto delle sorgenti di cui al comma 11, art. 11;
- 5) va evitata la stabulazione all'interno della stalla, fatti salvi il periodo di eventuale mungitura e situazioni di pericolo legate ad eventi meteorici estremi o in presenza di situazioni di criticità (predazioni ripetute in breve lasso di tempo o segnalazione da parte del competente Servizio PAT) legate alla presenza di grandi carnivori; in caso di stabulazione all'aperto ed in presenza di grandi carnivori è fatto obbligo di uso di recinzioni appropriate, in linea con indicazioni della D.G.P. 1522, 10/09/2021;
- 6) il bestiame non va trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati se sprovvisti di apposite recinzioni;
- 7) il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito all'interno delle aree comprese nelle cartografie allegate;
- 8) nelle aree con pendenze ridotte (< 20%) il pascolamento viene condotto attraverso l'uso di filo pastore entro superfici ridotte (< di 5 ha), iniziando dalle aree a più bassa quota o in condizioni di più ridotta fertilità; i pali montanti che potranno eventualmente venire sistemate dalla proprietà lungo il pascolo hanno lo scopo di facilitare l'utilizzo del filo pastore;
- 9) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti per il contenimento della flora infestante; tali superfici sono individuate in fase di consegna nei modi definiti dall'art. 9.

Art. 20 – Integrazioni alimentari

- 1) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- 2) È possibile fornire agli animali bovini e caprini concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca ($\text{max } 0,25 \times 18 = 4,5 \text{ kg per UBA}$).

Art. 21 – Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) non è possibile asportare il letame dalla malga.
- 2) il letame prodotto dal bestiame va, di norma, asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre).
- 3) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione.
- 4) non è ammesso l'uso di concimi minerali se non biologici.
- 5) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

Art. 22 – Lavorazioni del latte

In presenza di bestiame da latte è fatto d'obbligo la trasformazione del latte prodotto in malga, fatte salve comprovate cause di forza maggiore che non la consentano; è permessa la trasformazione del latte solo se proveniente da alpeggi limitrofi; è assolutamente vietata l'introduzione di latte proveniente dal fondovalle. Oltre a quanto sopra menzionato, si consiglia il rispetto le seguenti regole:

- la trasformazione del latte utilizzando solo latte crudo nelle produzioni tipiche stagionate;
- la diversificazione dei prodotti caseari offerti (freschi, stagionati, burro, ecc.)
- il non utilizzo di additivi nella fase di trasformazione anche se permessi dalla legislazione vigente – fatto salvo FERMALGA; lo stesso vale per fermenti selezionati al di fuori dello stabilimento di trasformazione;
- l'uso di latte innesto o siero innesto prodotto all'interno della malga;
- la garanzia lungo tutta la filiera di produzione della rintracciabilità della materia prima e del prodotto finito;
- l'utilizzo per i prodotti caseari di una carta avvolgente specifica per la malga, con l'indicazione del nome del Comune proprietario.

Vista la particolare conformazione del pascolo, è consigliabile l'uso del carro di mungitura per la gestione delle lattifere anche nelle parti più distanti dalla malga.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 23 – Organo di Vigilanza

La Giunta nomina una Commissione tecnica preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga di cui potranno far parte un funzionario dell'Ufficio agricolo provinciale periferico competente per

territorio, il custode forestale e un rappresentante della proprietà generalmente identificato dal personale dell'Ufficio Tecnico.

Il Custode Forestale competente è delegato dalla proprietà per il controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico – Economico da parte del concessionario e della relativa attività sanzionatoria. Di regola il Custode Forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- in occasione del carico;
- durante la stagione di alpeggio;
- in occasione dello scarico.

Il Custode Forestale ha il compito di relazionare annualmente all'Ente proprietario circa l'operato, successivamente allo scarico, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Il concessionario ha l'obbligo di permettere l'accesso alle strutture da parte del Custode Forestale.

Art. 24 – Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione in uso, la proprietà, rappresentata dal Custode Forestale, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare Tecnico – Economico.

Alla scadenza della concessione in uso, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 – Vigilanza

Il Custode Forestale di cui all'art. 23 opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare.

Art. 26 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze e quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

1. mancato rispetto art. 4 (Monticazione): € 10,00 al U.B.A./giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio monticazione (è ammessa una tolleranza di 5 giorni);
2. mancato rispetto art. 5 (Carico): € 10,00 euro/capo/giorno per ogni U.B.A. alpeggiata in meno rispetto al limite di tolleranza fissato;
3. mancato rispetto art. 9 (Migliorie): € 200,00 per ogni inadempienza accertata;
4. mancato rispetto art. 10 e 11 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo):
 - manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle strutture: € 500,00;
 - pulizia della concimaia e delle fosse biologiche: € 300,00;
 - asportazione fuori malga della legna assegnata: €/t 300,00;
5. mancato rispetto art. 19 (Gestione animali al pascolo): da € 100,00 a € 500,00;
6. mancato rispetto art. 20 (Integrazioni alimentari): da € 300,00 a € 500,00;
7. mancato rispetto art. 21 (Concimazione e gestione delle deiezioni): € 500,00 per ogni inadempienza accertata;
8. mancato rispetto art. 22 (Lavorazioni del latte): € 1.000,00;
9. l'uso di latte e derivati proveniente dal fondovalle, per la trasformazione in alpeggio, è da considerarsi causa di rescissione di contratto.

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

Art. 27 – Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione in uso o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 15, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento - attraverso il Servizio Patrimonio, il cantiere comunale ed il servizio di custodia forestale - lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione in uso, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto inviando comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. nel periodo che intercorre tra il 1° giugno ed il 30 novembre di ciascun anno. Qualsiasi comunicazione inviata al di fuori di detto periodo non sarà considerata valida ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione, salva la facoltà per il concedente di accordare al concessionario un differente e più breve termine di validità.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 28 – Clausole di risoluzione espressa

Fatta salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di U.B.A. inferiore a quello minimo fissato all'art. 5 per oltre 30 giornate, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- mancato pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo);
- ritardo superiore a 15 gg rispetto al periodo indicato all'art. 4;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzato.

Luogo e data

- Rappresentante del Comune di Telve

- Rappresentante del Concessionario

IL VERBALE DI CARICO E SCARICO

Malga Valsolero di Sopra Comune di Telve (TN)

Verbale di ☐ consegna primaverile
☐ riconsegna autunnale

della malga denominata _____

di proprietà _____

affidata alla Ditta _____

con durata della locazione dal _____ al _____

Addì _____ in Telve.

- Visto il quaderno d'onere del contratto di concessione in uso con particolare riguardo ai lavori che il concessionario deve eseguire in proprio in aggiunta al pagamento del canone di concessione, sottoscritto in data _____;
- Data la lettura del predetto Disciplinare Tecnico – Economico;
- Visto il carico stabilito dal Disciplinare Tecnico predisposto dal Comune di Telve in U.B.A. _____ e verificata la tolleranza in _____ U.B.A.;
- Effettuata una ricognizione relativa a:
 - i fabbricati della malga e delle aree pascolive;
 - le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio affittato/concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con

individuazione dei locali ad esclusiva disposizione del concessionario per il deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione.

I sottoscritti:

- Rappresentante Comune di Telve _____
- Rappresentante del Concessionario _____

Si sono portati in sopralluogo sulla malga sopra citata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

- l'Ente proprietario si impegna a realizzare le seguenti attività di manutenzione:

Lavori	Descrizione particolareggiata e localizzata
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

- il concessionario si impegna a realizzare le seguenti attività in conto affitto, concordate con ente proprietario (specificare quantità e prezzi):

Lavori	Descrizione	Stima	Totale
--------	-------------	-------	--------

<i>(specificare se in conto affitto o proposta d'asta)</i>	particolareggiata e localizzazione	€	ore	complessivo	previsto
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

- Il concessionario inoltre ☐ dovrà eseguire ☐ ha eseguito quanto segue:

Lavori ordinari	Descrizione particolareggiata e localizzazione	Stima			Sanzione prevista
		€	ore	complessivo	
1. Manutenzione, pulizia e imbiancatura edifici sopra elencati e relativi serramenti.					
2. Corretto accumulo e smaltimento dei RSU.					
3. Raccolta e rimozione rifiuti.					
4. Recupero e sistemazione recinzioni mobili a fine stagione e manutenzione staccionate in legno					

Lavori ordinari	Descrizione particolareggiata e localizzazione	Stima			Sanzione prevista
		€	ore	complessivo	
5. Immagazzinamento materiale ed attrezzature del concessionario al termine della monticazione.					
6. Manutenzione strutture approvvigionamento energetico e abbeveratoi. Chiusura degli stessi a fine stagione.					
7. Manutenzione impianti di produzione energia.					
8. Rimozione strutture provvisorie.					
9. Sistemazione depositi e immagazzinamento legna da ardere per stagione successiva.					
10. Sfalcio infestanti e migliorie.					
11. Mandatura per controllo arbusteto e recupero pascolo.					
12. Migliorie concordate alla consegna in conto affitto.					
13. Altro					

Sono state constatate le seguenti inadempienze (art. 26):

Rif art. 26	Sanzione	Quantità accertata €	Sanzione prevista €
Art. 4 Monticazione	€ 10,00 U.B.A./giorno		
Art. 5 Carico	€ 10,00 capo/giorno per ogni U.B.A		
Art. 9 Migliorie	€ 200/inadempienza		
Art. 11 Manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle strutture	€ 500,00 <i>tantum</i>		
Art. 11 Pulizia della concimaia e delle fosse biologiche	€ 300,00 <i>tantum</i>		
Art. 11 Asportazione fuori malga della legna assegnata	€/t 300,00		
Art. 19 Gestione animali al pascolo	da € 100,00 a € 500,00/inadempienza		
Art. 20 Integrazioni alimentari	da € 300,00 a € 500,00		
Art. 21 Concimazione e gestione delle deiezioni	€ 500,00/inadempienza		
Art. 22 Lavorazioni del latte	€ 1.000,00 <i>una tantum</i>		

per le quali l'Ente applicherà a carico del malgaro la penale di € _____ (diconsi € _____) come previsto nel contratto di concessione e nel citato Disciplinare Tecnico - Economico. I lavori saranno eseguiti dall'Ente stesso con una maggiorazione del ____ % sugli importi a carico del malgaro per spese di gestione. L'Ente si impegna a provvedere entro il termine di ____ giorni dall'esecuzione dei lavori mancanti o di esecuzione deficiente. La relativa spesa di € _____ più € _____ per spese di gestione, sarà prelevata dal deposito cauzionale a suo tempo effettuato dal malgaro, il quale deposito dovrà essere reintegrato pena la

risoluzione del contratto. Il presente verbale viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, viene sottoscritto.

Il concessionario

Addì, _____

- Rappresentante del Comune di Telve

- Rappresentante del Concessionario
